

N. CDLXI - Ordinanza del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano

(16 dicembre 2021)

**IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. IV *sull'ordinamento amministrativo*, del 7 giugno 1929;
- vista la Legge N. LIV *sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, del 10 dicembre 2007;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- vista la Legge N. CXXXI *sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso*, del 22 febbraio 2011;
- vista la Legge N. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 novembre 2018;
- visto il Decreto n. LXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con il quale è promulgato il *Regolamento tecnico di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*, del 1° ottobre 2008;
- visto il Decreto n. CDXXXII del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano *in materia di emissione e gestione del certificato Digitale Covid dello Stato della Città del Vaticano*, del 15 luglio 2021;
- visto il provvedimento della Direzione di Sanità e Igiene, dell'8 settembre 2021;
- vista l'Ordinanza n. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano *in materia di emergenza sanitaria pubblica* del 18 settembre 2021;

ritenuto che

- il perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e l'acuirsi del contesto di rischio minaccia la salute ed il benessere della Comunità ed impone la necessità di prevedere misure più rigide e mirate al contenimento dell'epidemia ed alla riduzione dei rischi per la salute pubblica;
- appare, pertanto, necessario ed urgente prevedere alcune specifiche cautele per coloro che prestano la propria attività lavorativa ed il proprio servizio a stretto contatto con il pubblico;

considerato che

nell'udienza concessa il 10 dicembre 2021 il Santo Padre ha chiesto che il Governatorato emani la presente ordinanza al fine di adottare ogni ulteriore misura idonea a prevenire, controllare e contrastare l'emergenza sanitaria pubblica in corso nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica;

promulga la seguente

ORDINANZA

Articolo 1

§1. Fatto salvo quanto disposto dall'Ordinanza n. CDXXXIX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano *in materia di emergenza sanitaria pubblica* del 18 settembre 2021, a far data dal 20 dicembre 2021 tutto il personale sanitario o che svolga funzioni di difesa (Corpo della Guardia Svizzera), sicurezza, soccorso pubblico e protezione civile (Direzione di Sicurezza e Protezione Civile) che presta, a qualsiasi titolo, servizio nello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica, deve essere munito del Certificato Digitale Covid dello Stato ("Green Pass vaticano") o del Certificato Digitale Covid di cui all'art. 4, §1 del Decreto n. CDXXXII del 15 luglio 2021 ("Green Pass europeo") ovvero di certificazione verde Covid19 estera e deve comprovare, esclusivamente, lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 (SARS-Cov-2) o la guarigione da Covid-19 (SARS-Cov-2).

§2. A far data dal 31 gennaio 2022 sarà riconosciuta esclusivamente la documentazione comprovante l'adempimento vaccinale della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

§3. Le disposizioni di cui al §1 del presente articolo si applicano a tutto il personale in servizio che, a qualsiasi titolo, all'interno dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica, abbia contatto diretto con il pubblico, visitatori e fruitori di servizi.

Articolo 2

§1. Fino a nuove disposizioni che verranno emanate dalla Direzione di Sanità e Igiene è fatto obbligo all'interno dello Stato della Città del Vaticano e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense, nell'ambito della loro specifica condizione giuridica, anche all'aperto di:

- a) indossare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale sanitari previsti dall'Autorità sanitaria;
- b) mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare ogni possibile assembramento;
- c) adottare le norme igieniche raccomandate e rispettare rigorosamente l'isolamento fiduciario e la quarantena.

§ 2. Il Corpo della Gendarmeria, a norma dell'art. 12, comma 5 della Legge n. CCLXXIV *sul Governo* del 25 novembre 2018, vigila nel territorio dello Stato e nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense nell'ambito della loro specifica condizione giuridica, sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza a tutela della salute pubblica nel rispetto delle esigenze e dei limiti posti dall'ordine pubblico, dall'incolumità pubblica e dalla sicurezza dello Stato.

Articolo 3

§1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dalla Legge n. LIV *sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro* del 10 dicembre 2007, dal Regolamento tecnico di attuazione del 1° ottobre 2008, con le eventuali successive modifiche, e dalle *Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell'assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro e Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche* del 18 novembre 2011, il personale in servizio a qualsiasi titolo nel Governatorato dello Stato della Città

del Vaticano sprovvisto delle certificazioni di cui all'art. 1 non potrà accedere al posto di lavoro e dovrà essere considerato assente ingiustificato, con la conseguente sospensione della retribuzione giornaliera, fatte salve le ritenute assistenziali e previdenziali nonché l'assegno al nucleo familiare.

§ 2. Il protrarsi immotivato dell'assenza di cui al § 1 del presente articolo avrà le conseguenze previste dal Regolamento applicabile (*Regolamento per il Personale del Governatorato SCV e/o Regolamento per il Personale Dirigente Laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano*).

§ 3. Gli Organi di Governo valuteranno caso per caso l'eventuale esenzione dagli obblighi della presente Ordinanza.

§ 4. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1 per il personale in servizio, a qualsiasi titolo, nei vari Organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate potranno essere emanate specifiche disposizioni attuative dall'Autorità competente.

Articolo 4

Le disposizioni della presente ordinanza entrano immediatamente in vigore fino a nuove previsioni.

L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà depositata nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, negli uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, sedici dicembre duemilaventuno

Presidente

Visto

Segretario Generale